

Unione Val D'Enza



Verbale nr. 2 del 21 Marzo 2016

In data odierna, nel proprio studio in Modena Via Borelli 64, il revisore unico ha analizzato i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Rilascio parere in merito al Contratto collettivo decentrato anni 2013-2015

Premesso che :

- In data 01/12/2015 il revisore ha ricevuto la deliberazione della Giunta dell'Unione n° 88 in data 03/11/2015 ad oggetto "APPROVAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2013-2015"

Premesso

- Che l'art.65, commi 1,2,4 del D.lgs 150/2009 obbliga l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della norma. Nel caso specifico del comparto regioni ed autonomie locali i contratti integrativi dovevano essere adeguati entro il 31.12.2011 e quelli non adeguati avrebbero comunque cessato la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non sarebbero stati ulteriormente applicabili;
- Che l'art.40 del D.lgs 30/03/2001 n.165 così come modificato dal D.lgs 150/2009 prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
- Che l'art.40 bis del D.lgs 165/2001 come modificato dal D.lgs 150/2009 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'organo di controllo;
- Che in applicazione dell'art.4 del CCNL 22.01.2004 la destinazione delle risorse decentrate sarà determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

VISTA

- l'ipotesi di contratto decentrato integrativo anni 2013-2015 sottoscritta dalle parti in data 02/11/2015 e allegata alla citata DGU n° 88 del 03/11/2015;
- la relazione "illustrativa" del contratto "integrativo-normativo (c.d.articolato)" relativo agli anni 2013-2015

IL SOTTOSCRITTO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- sulla compatibilità della spesa prendendo atto della regolarità economica-finanziaria delle risorse da utilizzare per l'applicazione dell'accordo in esame in relazione ai vincoli di bilancio .

2. Rilascio parere in merito al Contratto Collettivo decentrato integrativo 2014 e 2015

Premesso che:

- in data 2.12.2015 il revisore ha ricevuta la prima documentazione relativa all'Accordo sul contratto collettivo decentrato relativa all'anno 2014, dalla quale risulta che la spesa complessiva derivante dall'applicazione del predetto accordo ammonta ad Euro 145.118,60 (inferiore al fondo determinato per l'anno 2010);
- che in data successiva il revisore ha richiesto ulteriore documentazione in relativa ai progetti, ricompresi nell'ammontare di cui sopra, relativi agli istituti previsti dall'art. 15 comma 5 del CCNL, di cui agli allegati 1 e 2, integrativi successivamente dall'Ente;
- in data 21.03.2016 il revisore ha ricevuto la documentazione relativa all'Accordo sul contratto collettivo decentrato relativa all'anno 2015, dalla quale risulta che la spesa complessiva derivante dall'applicazione del predetto accordo ammonta ad Euro 154.670;
- Viste le Relazioni Illustrative predisposte;
- Vista la disposizione di cui all'art. 40 comma 3 quinquies del Decreto legislativo 30.03.2001 nr. 165, con la quale si ammette espressamente, per regioni ed autonomie locali, la possibilità di destinare, risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, vincolando tuttavia tale opzione al rispetto dei parametri di virtuosità per la spesa di personale, previsti dalle disposizioni di legge, nonché' dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità o di altri analoghi strumenti di contenimento della spesa;

Vista la delibera della Giunta dell'Unione 50 del 11/11/2014 ad oggetto "COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE E DEL FONDO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014" con la quale veniva quantificato l'ammontare del Fondo per l'anno 2014 ed in particolare veniva stanziato l'importo di € 9.632,00 per NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) e sulla quale ha rilasciato parere favorevole il precedente Revisore rag. Elio Palmia;

Vista la delibera della Giunta dell'Unione 51 del 11/11/2014 ad oggetto "CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2014. ATTO DI INDIRIZZO E NOMINA DELLE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA" nella quale, tra l'altro, si disponeva "...il potenziamento del Servizio di Polizia Municipale attraverso ricorso Art. 15 co. 5 CCNL 01/04/1999" e si allegava lo schema di "PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA, DELLA CIVILE CONVIVENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, COMMERCIALI, SPORTIVE, POLITICHE E RELIGIOSE. ANNI 2014-2015" proposto dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

- Vista la delibera di Giunta dell'Unione 86 del 03.11.2015 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 15 C. 1 DEL CCNEL DENOMINATO "PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI PRESIDIO, CONTROLLO E CONTRASTO AI FENOMENI DI CRIMINALITÀ DIFFUSA (REATI PREDATORI) E PER LA SICUREZZA STRADALE (EX ART. 208 C.D.S.). ANNI 2014- 2015";

- Vista la delibera di Giunta dell'Unione 87 del 03.11.2015 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5 DEL CCNEL DENOMINATO "PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA "SICUREZZA URBANA, DELLA CIVILE CONVIVENZA" DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, COMMERCIALI, SPORTIVE, POLITICHE E RELIGIOSE. ANNI 2014 - 2015" che ha approvato il progetto di cui sopra anche per l'anno 2015;

- Vista la delibera di Giunta dell'Unione n° 85 del 03/11/2016 ad oggetto "COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE E DEL FONDO DEL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015" e la successiva deliberazione n° 113 del 14.12.2015 avente ad oggetto: "VARIAZIONE ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N° 85 DEL 03/11/2015 "COSTITUZIONE DEL FONDO DECENTRATO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2015" E PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA".

- Vista la delibera di Giunta dell'Unione 114 del 14.12.2015 avente ad oggetto: "PROGETTO BIENNALE PER L'ARTICOLAZIONE DELL'AREA SSI "GENITORIALITA' E TUTELA DIRITTI MINORI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA ABUSI SESSUALI E MALTRATTAMENTI E NELL'APPROPRIATEZZA DELL'ACCOGLIENZA "APP" AI SENSI DELL'ART. 15 C5 DEL CCNEELL 1999".

VALUTATO di esaminare congiuntamente le contrattazioni collettive decentrate 2015 e 2016 per la coincidenza dei tempi e per l'esistenza di progetti a sviluppo biennale comprendenti entrambe i contratti;

- Considerato che l'obiettivo stabilito dalla clausola contrattuale di legare gli aumenti delle risorse variabili ad effettivi incrementi di tipo quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali e stante la necessità di garantire, comunque, il rispetto dei vincoli di spesa e degli equilibri di bilancio delle amministrazioni, si riassume, di seguito, anche alla luce del mutato quadro normativo di cui in premessa, le condizioni per la corretta applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999:

Possono avvalersi della facoltà di incrementare le risorse variabili solo le amministrazioni che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, oltretutto nel rispetto della propria capacità di spesa, l'incremento deve essere comunque correlato ad uno o più obiettivi di miglioramento della performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi, relativi ad uno o più servizi, individuati dall'ente nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di pianificazione della gestione; si deve trattare, comunque, di obiettivi che richiedano il concreto, diretto e prevalente apporto del personale dell'ente.

- Le risorse aggiuntive **devono essere previste negli strumenti di programmazione e di bilancio dell'ente**, sulla base della decisione assunta dall'organo amministrativo di vertice, competente secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
- La quantificazione dell'incremento è correlata alla rilevanza dei risultati attesi nonché al maggiore impegno richiesto al personale coinvolto, ferma restando comunque l'esigenza primaria di rispettare i parametri di bilancio;
- Le risorse sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato, come risultante dalla relazione sulla performance o da altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall'ente;
- Nel particolare caso in cui l'incremento delle risorse sia collegato ad un obiettivo di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, conseguito attraverso un concreto e tangibile aumento delle prestazioni del personale erogate all'interno degli stessi, per effetto dell'introduzione di un'organizzazione del lavoro per turni o di un servizio di reperibilità, il risultato conseguito (che si concretizza, ad esempio, in una maggiore articolazione dell'orario di servizio giornaliero oppure nella possibilità offerta all'utenza di avvalersi di un determinato servizio su un più ampio arco temporale) è **direttamente ed immediatamente verificabile, anche su base mensile**; infatti, esso si identifica, puramente e semplicemente, con l'accertamento, riferito a tale arco temporale, delle maggiori prestazioni effettivamente rese dal personale, nell'ambito dell'organizzazione per turni o del servizio di reperibilità introdotti, secondo le caratteristiche di tali istituti come fissati dalla disciplina contrattuale; le risorse aggiuntive variabili dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999 **non possono essere, automaticamente e direttamente, confermate e stabilizzate negli anni successivi**;

Gli enti, invece, annualmente, in presenza dei necessari requisiti legittimanti (patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, ecc.), dovranno sempre attivare la procedura sopra descritta, in relazione ai vari obiettivi di performance organizzativa di volta in volta prestabiliti; quanto sopra detto non vale, tuttavia, ad escludere che gli obiettivi di performance

organizzativa, individuati per giustificare l'incremento, possano essere anche "obiettivi di mantenimento" di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente (ad esempio, garantire lo stesso orario di apertura al pubblico dei servizi che aveva giustificato l'incremento dell'anno precedente), fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, con particolare riferimento alla necessità che, anche per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente; le risorse derivanti dall'incremento, essendo di natura variabile, anche nel caso del reiterarsi di "obiettivi di mantenimento", non possono comunque essere destinate al finanziamento di istituti del trattamento accessorio di carattere stabile (ad esempio, progressioni economiche orizzontali o incarichi di posizione organizzativa).

Considerato inoltre che, come risulta dalle relazioni tecniche al contratto 2014 e 2015,

Il progetto biennale "PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI PRESIDIO, CONTROLLO E CONTRASTO AI FENOMENI DI CRIMINALITÀ DIFFUSA....." a valere sul fondo produttività degli anni 2014 e 2015 è previsto in prima istanza dalla Giunta in sede di costituzione del fondo risorse decentrate 2014 ed approvato con delibera della GU n° 86/2015 l'articolazione dello stesso è stata prevista su due anni per prevedere un miglioramento del servizio ai cittadini sulla tutela della sicurezza urbana sia sul 2014 che sul 2015 in una situazione di progressiva riduzione delle risorse umane. L'erogazione delle risorse ai dipendenti coinvolti dovrà avvenire, in unica soluzione, solo a seguito dell'effettiva verifica finale del conseguimento degli obiettivi attesi su entrambe gli anni e della valutazione da parte della Comandante del Corpo dell'apporto individuale al conseguimento degli obiettivi da parte dei singoli dipendenti.

Il progetto biennale "PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA "SICUREZZA URBANA, DELLA CIVILE CONVIVENZA" DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI....." ai sensi dell'art. 15 c.5 è stato adottato in prima istanza dalla Giunta dell'Unione in sede di definizione delle linee guida per la contrattazione 2014 con delibera n° 51/2014 e successivamente riconfermato nel 2015 con delibera di giunta n° 87/2015; il progetto è stato finanziato tramite destinazione di parte della quota vincolata dei proventi delle sanzioni del codice della strada ai sensi del comma 5 bis dell'art. 208 del Codice della Strada, come previsto nelle rispettive delibere di destinazione delle quote vincolate DGU n° 18 DEL 22/04/2014 e DGU n° 50 del 06/07/2015.

L'articolazione dello stesso è stata prevista su due anni, come motivato dal Comandante del Corpo di P.M., per prevedere un miglioramento del servizio ai cittadini sul presidio e controllo della sicurezza stradale sia sul 2014 che sul 2015 in una situazione di progressiva riduzione delle risorse umane.

L'erogazione delle risorse ai dipendenti coinvolti dovrà avvenire, in unica soluzione, solo a seguito dell'effettiva verifica finale del conseguimento degli obiettivi attesi su entrambe gli anni e della valutazione da parte della Comandante del Corpo dell'apporto individuale al conseguimento degli obiettivi da parte dei singoli dipendenti.

VALUTATO tale progetto secondo i seguenti fattori come prescritto dall'ARAN in merito ai progetti ai sensi dell'art. 15 c. 5.:

Primo: servizi in rapporto a bisogni dei cittadini da soddisfare. Il Bisogno individuato è quello di maggiore sicurezza stradale durante gli eventi pubblici evidenziato anche negli atti programmatici (RPP 2014-2016, PEG 2014 e PEG 2015). Si ritiene soddisfatto il requisito.

Secondo: definizione obiettivi da conseguire. Il Progetto è stato definito dalla Giunta in prima istanza con delibera n° 51/2014, l'obiettivo è quello di incremento dei servizi festivi svolti per la tutela della sicurezza durante manifestazioni ed eventi. Indicatore di risultato n° servizi svolti nel 2014/2015 in aumento sul biennio precedente. Si ritiene soddisfatto il requisito.

Terzo: quantificazione delle ulteriori risorse finanziarie variabili da portare ad incremento del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 5, e definizione dello stanziamento nel bilancio e nel PEG, la quantificazione spetta esclusivamente all'ente e non deve essere oggetto di contrattazione. Le Risorse risultano correttamente

stanziare nei rispettivi bilanci 2014 e 2015 e destinate con delibere della giunta n°50/2014 (fondo 2014) e 85/2015 e succ. variazione 113/2015 (fondo 2015). Si ritiene soddisfatto il requisito.

Quarto: stabilire nel contratto decentrato le condizioni alle quali le risorse ex art. 15, comma 5 possono essere rese disponibili; illustrare analiticamente nella relazione, allegata al contratto decentrato, i criteri seguiti per la quantificazione delle risorse. I criteri sono correttamente definiti nei contratti e relativi allegati. Si ritiene soddisfatto il requisito.

Quinto: effettiva verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei servizi di controllo interno, dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti. La verifica dei servizi a consuntivo secondo relazione della Comandante comprovata dai servizi rilevati dall'ufficio personale. Si ritiene soddisfatto il requisito previa verifica della relazione da inviare p.c. al revisore.

Sesto: eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo i criteri stabiliti nel contratto decentrato". L'Erogazione della premialità sarà su parametri oggettivi (parametrata ai servizi svolti dal dipendente) a consuntivo ed in unica soluzione per il biennio. Si ritiene soddisfatto il requisito previa verifica a consuntivo dei risultati.

Il progetto biennale "PROGETTO BIENNALE PER L'ARTICOLAZIONE DELL'AREA SSI "GENITORIALITA' E TUTELA DIRITTI MINORI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA ABUSI SESSUALI E MALTRATTAMENTI E NELL'APPROPRIATEZZA DELL'ACCOGLIENZA "APP" AI SENSI DELL'ART. 15 C5 DEL CCNEELL 1999" ai sensi dell'art. 15 c. 5 a valere sugli anni 2015 e 2016 è stato approvato dalla giunta dell'unione con delibera n° 114/2015, come motivato dalla responsabile d.ssa Federica Anghinolfi l'articolazione dello stesso è stata prevista sui due anni per la complessità dei nuovi servizi di tutela dei minori avviati in via sperimentale sulla scorta di quanto previsto dagli art. 17 e 18 della L.R. 14/2008 e che si concluderà con una nuova proposta organizzativa stabile del servizio a termine del progetto. L'erogazione delle risorse ai dipendenti coinvolti avverrà, in unica soluzione, solo a seguito dell'effettiva verifica finale del conseguimento degli obiettivi attesi su entrambe gli anni e della valutazione da parte della Responsabile dell'apporto individuale al conseguimento degli obiettivi da parte dei singoli dipendenti.

VALUTATO tale progetto secondo i seguenti fattori come prescritto dall'ARAN in merito ai progetti ai sensi dell'art. 15 c. 5.:

Primo: servizi in rapporto a bisogni dei cittadini da soddisfare. Il Bisogno individuato è quello di far fronte all'incremento documentato di casi di abusi su minori nel territorio della val d'enza evidenziato anche negli atti programmatori (RPP 2014-2016, PEG 2014 e PEG 2015). Si ritiene soddisfatto il requisito.

Secondo: definizione obiettivi da conseguire. Il Progetto è stato definito dalla Giunta delibera n° 114/2016, gli obiettivi risultano sufficientemente definiti per cui si ritiene soddisfatto il requisito.

Terzo: quantificazione delle ulteriori risorse finanziarie variabili da portare ad incremento del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 5, e definizione dello stanziamento nel bilancio e nel PEG, la quantificazione spetta esclusivamente all'ente e non deve essere oggetto di contrattazione. Le Risorse risultano correttamente stanziare nel bilancio 2015 e destinate con delibera 113/2015 (fondo 2015), rimane da definire l'eventuale stanziamento per l'anno 2016. Si rimanda la piena valutazione del requisito alla relazione di verifica del fondo 2016.

Quarto: stabilire nel contratto decentrato le condizioni alle quali le risorse ex art. 15, comma 5 possono essere rese disponibili; illustrare analiticamente nella relazione, allegata al contratto decentrato, i criteri seguiti per la quantificazione delle risorse. I criteri sono correttamente definiti nel contratto 2015 e relativi allegati. Si ritiene soddisfatto il requisito.

Quinto: effettiva verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei servizi di controllo interno, dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti. La verifica dei servizi a consuntivo secondo relazione della

Responsabile comprovata da dati oggettivi sui casi seguiti dal servizio. Si ritiene soddisfatto il requisito previa verifica della relazione finale da inviare p.c. al revisore.

Sesto: eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo i criteri stabiliti nel contratto decentrato". L'Erogazione della premialità dovrà essere su parametri oggettivi e a consuntivo ed in unica soluzione per il biennio. Si ritiene soddisfatto il requisito previa verifica a consuntivo dei risultati.

CONSIDERATO TUTTO QUANTO SOPRA

IL SOTTOSCRITTO ATTESTA

- la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato per la determinazione del Fondo Risorse decentrate 2014 e 2015, in relazione alle risorse finanziarie programmate per gli esercizi finanziari di riferimento, ai limiti di spesa del personale ed alle disposizioni di cui all'art.9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, convertito in legge n.122/2010 che vengono rispettati.
- la complessiva corretta applicazione delle norme di legge che incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori e sui vincoli meritocratici per la distribuzione del salario accessorio.

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE

- Raccomanda per il futuro di programmare all'inizio dell'esercizio i progetti incentivanti del personale.
- Rileva che il carattere pluriennale dei progetti non è esplicitamente escluso dal contratto collettivo nazionale, tuttavia raccomanda per il futuro di costruire progetti incentivati per il personale a carattere annuale coincidenti con la periodicità della contrattazione collettiva.

3. Rilascio parere in merito alla programmazione dei fabbisogni di personale anni 2016-2018

Premesso che :

- In data 08/03/2016 il revisore ha ricevuto la deliberazione della Giunta dell'Unione n° 11 in data 15/02/2016 ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2016-2018 E ELENCO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2016."

Richiamati:

- l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che recita "...A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate."
- l'art.3 del D.L.90/2014, convertito in legge n.114/2014
- l'art. 1 comma 229 della L.28 dicembre 2015 n°208, che definisce pari al 100% del turnover delle cessazioni avvenute nell'anno precedente la spesa per nuove assunzioni delle Unioni;
- il comma 562 dell'art. 1 della L. 296/2006 che definisce il limite di spesa di personale degli enti non soggetti al patto di stabilità;
- l'art. 9, comma 28°, del D.L. n. 78/2010 sui limiti di spese per contratti di lavoro flessibile;
- art. 1, comma 450 L. 190/2014 che recita "b) dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente: «31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facolta' assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra

gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata».

Valutato che:

- la programmazione approvata è coerente con i citati limiti di spesa e capacità assunzionali definiti dalla norma per le Unioni;
- con particolare riferimento alle funzioni trasferite sono state correttamente calcolate le imputazioni delle spese di personale a carico degli enti partecipanti all'Unione in linea con i principi stabiliti dal comma 450 dell'art. 1 della L. 190/2014

IL SOTTOSCRITTO ATTESTA

che il presente documento di programmazione del fabbisogno di personale risulta improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e dei vincoli in termini di limiti di spesa di personale, limiti di spesa per contratti di lavoro flessibile e limiti di spesa per assunzioni previsti dalla vigente normativa;

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE

- Raccomanda agli organi di Revisione dei Comuni partecipanti all'Unione la verifica della coerenza tra le attribuzioni di spesa di personale delle funzioni trasferite all'Unione e le programmazioni dei fabbisogni di personale dei propri enti.

Modena, li 21.03.2016

Il Revisore Unico

Vittorio Beneforti

